



MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE
**CREDITO D'IMPOSTA PER EFFICIENZA ENERGETICA
NELLE REGIONI DEL SUD**

Art. 15 del DL del 18 febbraio 2022 – Art. 14 del DL n. 17/2022

Finalità

Sostenere le aziende delle regioni meridionali che investono in efficienza energetica e in auto produzione di energia da fonti rinnovabili.

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a **€ 145 milioni** per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le **imprese** che effettuano investimenti nelle **Regioni del Sud Italia**: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Attività Ammissibili

Sono ammissibili investimenti realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una **migliore efficienza energetica** ed a **promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili**.

Spese Ammissibili

I costi ammissibili corrispondono ai **costi degli investimenti supplementari** necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive.

Agevolazione

Fino al 30 novembre 2023 è riconosciuto in un contributo sotto forma di **credito d'imposta**, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,



nella misura massima consentita dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Fruizione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Al credito d'imposta non si applica il limite annuale di fruizione di € 250.000¹ e di € 700.000².

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti con un successivo provvedimento ministeriale.

¹ Limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

² Limite previsto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.